



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO N.85/TRAV

Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l'art. 1, lett. q) sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare l'articolo 1, relativo alle definizioni dei soggetti economici, e gli articoli 3 e 4 relativi ai requisiti delle organizzazioni di produttori ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante principi generali sul procedimento amministrativo e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 14 maggio 2005, n. 80, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed in particolare l'articolo 3, commi 6 bis e 6 ter, relativi ai termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed al silenzio assenso;

VISTA la legge 20 ottobre 1978, n. 674 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

RITENUTO necessario, ai fini del riconoscimento, definire i requisiti minimi delle Organizzazioni di produttori, ed in particolare il numero di produttori aderenti e il volume di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

RITENUTO necessario definire le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

CONSIDERATA la diversità dei settori produttivi interessati ed i vigenti sistemi di controllo e vigilanza adottati dalle diverse Regioni e Province Autonome, appare opportuno definire dei principi



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, rinviando la definizione di aspetti procedurali all'adozione di linee guida condivise con le regioni;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, espressa nella seduta del 25 gennaio 2007;

DECRETA:

Art. 1

(Requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori)

1. E' possibile riconoscere, su specifica richiesta, Organizzazioni di produttori, di seguito denominate OP, per uno o più dei settori/prodotti di cui alla tabella 1 del presente decreto.
2. Ai fini del riconoscimento, da parte delle Regioni, le OP devono associare un numero minimo di produttori, individuato in Tabella 1, e rappresentare un volume minimo di produzione commercializzata, conferita dai soci, non inferiore al 3% della produzione lorda vendibile regionale, espressa in quantità o valore, desunta da dati definitivi provenienti dalle fonti statistiche ufficiali disponibili, oppure non inferiore ad un valore minimo di produzione commercializzata pari a quello individuato in Tabella 1.
3. Nel caso in cui l'OP chieda il riconoscimento per prodotti biologici o per prodotti destinati al settore agroenergetico si utilizza solo il valore di produzione commercializzata e non la percentuale di rappresentatività sulla produzione regionale indicata nella Tabella.1.
4. Le Regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 2 e ne danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
5. In caso di OP con soci in più Regioni, la Regione competente ai fini del riconoscimento, di seguito denominata "Regione di riferimento", è quella nel cui territorio l'OP ha realizzato il maggior volume della produzione. Ai fini del riconoscimento si considerano tutti i produttori aderenti con aziende ubicate nelle Regioni in cui essa intende svolgere la propria attività e il fatturato complessivo realizzato dalla OP commercializzando il prodotto conferito dagli stessi. Ai fini del riconoscimento si considerano i parametri minimi validi nella Regione competente per il riconoscimento.
6. Le OP si costituiscono:
 - a. con carattere universale, se trattano tutti i prodotti di un intero settore;
 - b. con carattere specializzato, se trattano solo uno o più prodotti all'interno di un settore.
7. Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi, si considerano sia i produttori aderenti in forma singola, di seguito denominati soci diretti, che in forma associata, di seguito denominati soci indiretti. I soci indiretti sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti per i soci diretti.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 13 del presente articolo, le società che svolgono anche altre attività e/o sono interessate a più settori/prodotti, possono costituire, inserendo specifiche previsioni negli Statuti, al loro interno una o più "sezioni OP" per ciascun settore di



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- interesse: in tal caso i vincoli ed i controlli si riferiscono esclusivamente alla sezione stessa ed ai produttori che vi aderiscono.
9. In presenza di soci sovventori o di partecipazione, lo statuto dell'OP deve precisare che tali figure, non aderendo in qualità di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all'OP.
 10. I soci devono aderire, per lo stesso settore o prodotto, ad una sola OP.
 11. Non possono aderire ad una OP singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna OP.
 12. Nel caso in cui l'OP chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in Regioni determinate, la soglia minima per il riconoscimento è il 20 per cento del totale del volume di prodotto rivendicato ed il 20 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
 13. Il requisito della commercializzazione diretta del 75% della produzione di ogni singolo socio deve essere dimostrato entro la fine del terzo anno successivo al riconoscimento a condizione che alla fine del secondo anno successivo al riconoscimento le OP commercializzino direttamente almeno il 37,5 per cento di tale produzione. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è escluso:
 - a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;
 - b) il prodotto autoconsumato.
 14. Ai fini del riconoscimento la produzione commercializzata è rappresentata dalla media del fatturato dell'OP, realizzato nel triennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavata dal bilancio e dagli altri documenti contabili, nel caso di società, o, in mancanza, dalla documentazione dei soci. Nel caso del settore agroenergetico, si prende a riferimento il valore del fatturato realizzato nel solo anno precedente alla richiesta di riconoscimento.
 15. In caso di OP del settore lattiero caseario, lo statuto dell'organizzazione deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte). In caso di inosservanza di tale obbligo, lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino alla esclusione del socio dall'OP.

Art. 2

(Verifica dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori)

1. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle OP sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede dell'organizzazione; in particolare detti accertamenti riguardano:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) il numero minimo di produttori aderenti, attraverso la verifica del libro soci della OP e delle persone giuridiche socie dell'OP stessa;
 - b) il volume minimo di produzione, espresso per ciascun settore o prodotto, come stabilito al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, con riferimento, per il parametro regionale, alla Regione che dispone il riconoscimento;
 - c) il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 attraverso l'esame dello statuto e dal regolamento interno dell'OP.
2. In caso di OP con soci in più Regioni, come previsto dall'art. 1, comma 5, la Regione competente al rilascio del riconoscimento è quella nel cui territorio l'OP ha realizzato la maggiore produzione. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
 3. I procedimenti di riconoscimento o di diniego di riconoscimento delle OP dovranno concludersi entro i termini previsti dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 3

(Controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori)

1. Le Regioni verificano, con le modalità di cui all'art. 2, la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute, comunicando gli esiti al Ministero;
2. Nel caso di OP riconosciute con soci in più Regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla regione di riferimento e svolti da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
3. I controlli previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere effettuati con cadenza almeno triennale per ogni OP riconosciuta, salvo verifica dell'analisi dei rischi sulla base di criteri definiti dalle Regioni o nelle linee guida nazionali previste all'art. 6, comma 2.
4. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le OP devono trasmettere annualmente alle Regione la documentazione indicata nelle linee guida previste all'art. 6, comma 2.
5. Nel caso di OP che, al momento del riconoscimento, non erano costituite da almeno tre anni, e per le quali il rispetto del parametro relativo al volume minimo di produzione è stato verificato sulla base della documentazione dei soci, i controlli sulla permanenza dei requisiti minimi, devono essere effettuati alla fine del primo anno successivo il riconoscimento, fermi restando i controlli previsti al comma 3 del presente articolo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 4 (Albo nazionale)

1. L'Albo nazionale delle OP, di seguito definito Albo, a cui vengono iscritte tutte le OP riconosciute dalle Regioni ai sensi del decreto legislativo 102/05, è gestito, attraverso il SIAN, dal Ministero.
2. L'iscrizione nell'Albo estende la validità del riconoscimento delle stesse a livello nazionale, anche ai fini dell'accesso ad eventuali contributi nazionali o regionali a beneficio dell'OP e/o dei soci che vi aderiscono.
3. Attraverso i servizi del SIAN sono resi disponibili a tutti i soggetti pubblici, con potestà di istruttoria e controllo sull'attività delle organizzazioni di cui al comma 1, le informazioni contenute nell'Albo nazionale.

Art. 5 (Revoca del riconoscimento)

1. Le Regioni procedono, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più requisiti previsti all'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e all'art. 1, comma 2 del presente decreto;
 - b) mancato raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 13 del presente decreto;
 - c) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 102/2005, compatibilmente con quanto previsto all'art. 1, comma 13 del presente decreto;
 - d) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;
 - e) mancato conseguimento degli scopi previsti all'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
 - f) riconoscimento basato su dati erronei;
 - g) mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 3, comma 4.

Art. 6 (Disposizioni generali)

1. Il Ministero può effettuare, previo accordo con le Regioni interessate e in collaborazione con le medesime, controlli di secondo livello sulle OP per la verifica della corretta applicazione della normativa nazionale, con riferimento al rispetto dei requisiti per il riconoscimento ed al mantenimento degli stessi;
2. Il Ministero e le Regioni concordano linee guida nazionali, per l'applicazione del presente Decreto, e per l'acquisizione di ulteriori informazioni sull'attività delle O.P. Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del presente Decreto, il Ministero riceve dalle Regioni le informazioni di cui al presente comma e ne dà comunicazione annuale al Comitato Tecnico Agricoltura;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2007

IL MINISTRO

FIRMATO



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

TABELLA 1

Categoria	SETTORE	NUMERO PRODUTTO RI	Volume minimo di Produzione Commerciali zzata (Euro)	% minima della produzione lorda vendibile regionale da rappresentare per il riconoscimento
A	APISTICO	5	300.000,00	3
B	CEREALICOLO – RISO – OLEAGINOSO	5	1.000.000,00	3
C	OLIVICOLO	50	1.000.000,00	3
D	PATATICOLO	25	1.000.000,00	3
E	SEMENTIERO	5	1.000.000,00	3
F	SUGHERICOLO	5	1.000.000,00	3
G	TABACCHICOLO	40	1.500.000,00	3¹
H	VITIVINICOLO	50	1.000.000,00	3
I	ZOOTECNICO	5	1.000.000,00	3
	I1 - PRODUZIONI BOVINE	5	1.000.000,00	3
	I2 – PRODUZIONI OVICAPRINE	5	300.000,00	3
	I3 – PRODUZIONI SUINE	5	1.000.000,00	3
	I4 – PRODUZIONI AVICUNICOLE	5	1.000.000,00	3
	I5 – PRODUZIONI LATTIERO CASEARIE	5	1.000.000,00	3
L	FLOROVIVAISTICO	5	1.000.000,00	3
M	ALTRI SETTORI	5	1.000.000,00	3
N	PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI	5	300.000,00	
O	AGROENERGETICO	5	300.000,00	

¹ Per il settore tabacchicolo la percentuale del 3% è riferita alla produzione lorda vendibile nazionale